REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTO CALENDE

Approvato con D.C.C. N.28/2023

INDICE

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento – Finalità
Art. 2 – Durata in carica del consiglio
Art. 3 – Sede delle adunanze
Art. 4 – Controllo di interessi
Art. 5 – Presidenza delle adunanze
Art. 6 – Compiti del presidente
Art. 7 – Consiglieri e gruppi consiliari
Art. 8 – Conferenza dei capigruppo
Art. 9 – Autonomia del consiglio comunale Supporti organizzativi

Capo II
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 – Istituzione delle commissioni
Art. 11 – Nomina delle commissioni e partecipazione ai lavori
Art. 12 – Presidenza e segreteria delle commissioni
Art. 13 – Compiti delle commissioni consiliari
Art. 14 – Convocazione delle commissioni
Art. 15 – Sedute delle commissioni
Art. 16 – Seduta di seconda convocazione
Art. 17 – Verbali delle sedute
Art. 18 – Commissioni di studio
Art. 19 - Commissioni di controllo e di garanzia

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
MANDATO ELETTIVO

Art. 20 – Entrata in carica – Convalida
Art. 21 – Dimissioni
Art. 22 – Decadenza e rimozione dalla carica
Art. 23 – Sospensione da parte del Prefetto

Capo II
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24 – Diritto d'iniziativa
Art. 25 – Diritto di presentazione di comunicazioni, raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno
Art. 26 – Richiesta di convocazione del consiglio
Art. 27 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 28 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità
Art. 29 – Facoltà di visione degli atti
Art. 30 – Diritto di esercizio del mandato elettivo. Indennità e rimborsi
Art. 31 – Astensione obbligatoria
Art. 32 – Responsabilità personale – Esonero
Art. 33 – Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
Art. 34 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 35 – Competenza
Art. 36 – Convocazione
Art. 37 – Avviso di convocazione – Consegna - Modalità
Art. 38 – Odine del giorno
Art. 39 – Avviso di convocazione – Consegna - Termini
Art. 40 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41 – Deposito degli atti
Art. 42 – Adunanze di prima convocazione
Art. 43 – Adunanze di seconda convocazione

Capo III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 44 – Adunanze pubbliche
Art. 45 – Registrazioni audio e video
Art. 46 – Adunanze segrete
Art. 47 – Adunanze aperte

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48 – Ordine della discussione

Art. 49 – Discussione – Norme generali
Art. 50 – Mozione d'ordine
Art. 51 – Comportamento del pubblico
Art. 52 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 – Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 54 – Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 55 – Fatto personale

Capo VI
VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

Art. 56 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

PARTE IV
GLI ATTI DEL CONSIGLIO

Capo I
LE DELIBERAZIONI

Art. 57 – Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

Capo II
LE VOTAZIONI

Art. 58 – Modalità generali
Art. 59 – Votazione in forma palese
Art. 60 – Votazioni in forma scritta
Art. 61 – Esito delle votazioni
Art. 62 – Deliberazioni immediatamente esecutive
Art. 63 – Interpretazione del regolamento

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Regolamento - Finalità
Il funzionamento del consiglio comunale, nell'ambito dei principi della legge e dello statuto, è disciplinato dal presente regolamento, al fine di garantire la libera discussione e la formazione ordinata delle decisioni.

Art. 2
Durata in carica del consiglio
Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione.

Art. 3
Sede delle adunanze
Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in una delle sale a ciò destinate. All'interno uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.
Il presidente del consiglio comunale stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso opportuno dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o quando sia opportuna la presenza del consiglio in altre sedi sul territorio per favorire la partecipazione popolare.
La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 4
Controllo di interessi
Il sindaco, i consiglieri e gli assessori forniscono le informazioni necessarie a controllare i loro interessi personali diretti e indiretti, in relazione agli atti che concorrono a determinare.
A tal fine essi presentano al segretario comunale, all'inizio del mandato e successivamente con scadenza annuale, una dichiarazione personale che rappresenta in modo esaustivo la propria situazione reddituale e patrimoniale. Non si dà luogo alla pubblicizzazione della documentazione se non per comprovati motivi legati alla finalità del presente articolo, e verificati con le modalità di cui all'art. 55.

Art. 5
Presidenza delle adunanze
Il consiglio comunale, avvalendosi l'ente della facoltà di cui all'art. 39 c. 1 ultimo paragrafo T.U.E.L., è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri, così come statuito dall' Art. 14 (Presidenza delle sedute) dello statuto comunale.
A far tempo dal mandato elettorale successivo alla prima istituzione l'elezione avverrà alla prima seduta del consiglio.
Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 T.U.E.L. con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 4, occupa il posto immediatamente successivo.
Il presidente dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto.
Il presente regolamento disciplina le competenze, le funzioni ed i poteri del presidente del consiglio.

Art. 6
Compiti del Presidente
Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce l'ordine degli interventi e la chiusura della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Art. 7
Consiglieri e gruppi consiliari
Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale il nome dei capogruppo, entro la prima riunione del consiglio neo - eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.
Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne motivata comunicazione al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
I consiglieri che si dissociano dal gruppo corrispondente alla lista nella quale sono risultati eletti non possono costituire un gruppo autonomo se non raggiungono almeno il numero di due consiglieri.
Nel corso del mandato amministrativo è consentito unicamente la costituzione di un ulteriore gruppo misto che raccoglie tutti i consiglieri che avranno eventualmente scelto di uscire dall'originario gruppo consiliare.
Le deliberazioni assunte dalla giunta comunale saranno comunque comunicate ad ogni consigliere facente parte del gruppo misto.
Tutti i consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette

dall'amministrazione comunale.
Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

Art. 8
Conferenza dei capigruppo
Il presidente del consiglio comunale, che la presiede, e i capigruppo formano la conferenza dei capigruppo che ha il compito di garantire il corretto e autonomo esercizio del mandato elettivo e di collaborare alla programmazione dei lavori del consiglio favorendo la partecipazione delle minoranze.
La conferenza dei capigruppo supervisiona l'applicazione dei regolamenti e, se necessario, ne propone le modifiche. Essa inoltra coordina le designazioni dei rappresentanti del consiglio nelle commissioni e nelle consulte comunali.
La conferenza è convocata dal presidente del consiglio comunale almeno due volte all'anno e si riunisce su richiesta di ciascun capogruppo anche con semplice avviso telefonico.

Art. 9
Autonomia del consiglio comunale – Supporti organizzativi
Al consiglio comunale è assicurata l'autonomia necessaria affinché i suoi membri possano esercitare il mandato elettorale con mezzi sufficienti ed idonei.
A tale scopo, un locale nel palazzo comunale è riservato, in uso anche non esclusivo, ai gruppi consiliari. Il locale è convenientemente arredato, ed ha materiale di cancelleria idoneo. Per le sue necessità ogni gruppo può avvalersi dell'ufficio di segreteria.
Le modalità di uso del locale e delle sue attrezzature da parte di ciascun gruppo, l'accesso del pubblico, e le modalità con cui i gruppi si avvalgono della collaborazione dell'ufficio segreteria sono stabilite dal presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.
Al fine di assicurare ai consiglieri l'informazione necessaria per l'esercizio del mandato il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può disporre l'acquisto di pubblicazioni e riviste da mettere a disposizione dei consiglieri.

Capo II
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10
Istituzione delle commissioni
Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato, istituisce nel proprio seno commissioni permanenti determinando, per ciascuna di esse, le materie di competenza.
La deliberazione istitutiva deve contenere:
a) il numero delle commissioni;
b) il numero dei componenti di ciascuna commissione;
c) la descrizione delle competenze da attribuire alle stesse;
d) il numero dei voti attribuiti a ciascun membro della commissione in rapporto sostanzialmente proporzionale alla consistenza del gruppo.
Quando una proposta riguarda materie di competenza di più commissioni, presidente del consiglio comunale promuove la convocazione congiunta delle commissioni interessate.
Le commissioni consiliari permanenti rimangono in carica per tutta la durata del consiglio comunale, salvo voto di scioglimento preso a maggioranza del consiglio comunale.

Art. 11

Nomina delle commissioni e partecipazione ai lavori

Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale.

Unitamente ai membri effettivi, e con i medesimi criteri, il consiglio comunale nomina un uguale numero di supplenti.

Ogni consigliere comunale partecipa, con diritto di voto, ai lavori della commissione di cui fa parte quale componente e può assistere, in qualità di uditore, ai lavori delle altre commissioni.

Il sindaco e l'Assessore competente partecipano alle commissioni con diritto di parola ma non di voto.

Le commissioni possono avvalersi della consulenza di funzionari comunali e tecnici esterni la cui audizione è decisa dal presidente su proposta dei commissari.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che renda necessaria la sostituzione di un consigliere componente di commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 12

Presidenza e segreteria delle commissioni

Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente.

Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Funge da segretario delle commissioni un funzionario del comune appositamente designato, che redige il verbale delle riunioni.

Art. 13

Compiti delle commissioni consiliari

Le commissioni consiliari permanenti, con riferimento allo specifico settore di competenza, hanno il compito di esprimere un parere motivato su:

a) proposte di deliberazione consiliare loro sottoposte dal presidente del consiglio comunale**,** dal sindaco o dalla giunta;

b) ulteriori questioni amministrative loro deferite dal presidente del consiglio comunale dal sindaco o dalla giunta, relative a materie di particolare interesse.

Esse inoltre possono:

a) formulare proposte su materie ed argomenti di interesse amministrativo dando avvio alla procedura di adozione dei provvedimenti conseguenti;

b) relazionare al consiglio comunale in ordine all'andamento ed ai problemi specifici relativi ad enti, aziende, società ed altre forme associative comunali secondo scadenze indicate dal consiglio stesso.

Le commissioni devono esprimere il proprio parere nel termine che, di volta in volta, verrà assegnato dal presidente del consiglio comunale, tenuto conto dell'importanza e dell'urgenza del problema.

Trascorso il suddetto termine, la giunta municipale ed il consiglio comunale potranno, a seconda delle sfere di propria competenza, deliberare, prescindendo dal parere delle commissioni consiliari stesse, dandone atto nel deliberato. Nei casi di urgenza il consiglio può deliberare su proposte della giunta anche senza il parere delle commissioni.

Le commissioni possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, assumere notizie su atti e documenti d'ufficio.

Qualora le commissioni lo ritengano opportuno, possono, a maggioranza dei voti rappresentati, chiedere consulenze utili ai fini della Pubblica amministrazione.

Art. 14

Convocazione delle commissioni

La convocazione delle commissioni è disposta dal presidente almeno tre giorni prima della data già formalizzata del successivo consiglio comunale.

L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, devono essere stabiliti dal presidente e comunicati a tutti i componenti della commissione, al sindaco, agli assessori interessati e ai capi gruppo consiliari entro due giorni.

La convocazione delle commissioni potrà essere chiesta da un numero di componenti che rappresentino almeno un sesto dei voti complessivamente attribuiti a ciascuna commissione con la deliberazione consiliare istitutiva.

Per la validità delle sedute necessario l'intervento di un numero di componenti che rappresenti la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti a ciascuna commissione.

La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione, dovrà essere resa disponibile all'atto dello svolgimento della riunione fatta salva la possibilità dei consiglieri di assumere preventivamente informazioni coll'ufficio competente.

Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il presidente decide sulla richiesta con parere motivato e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

Art. 15

Sedute delle commissioni

Le riunioni delle commissioni sono pubbliche. Il presidente, accertata la presenza del numero legale di cui al quarto comma del precedente articolo, dichiara aperta e valida la seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

Il presidente, seduta stante, provvede per la seduta di seconda convocazione.

Art. 16

Seduta di seconda convocazione

Le sedute di seconda convocazione, che avranno luogo in altro giorno, sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti, purché tale numero rappresenti almeno un terzo dei voti complessivamente attribuiti a ciascuna commissione con la delibera istitutiva.

Art. 17

Verbali delle sedute

I verbali della commissione, redatti a cura del segretario della stessa, conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione. A richiesta le dichiarazioni dei singoli componenti, con parere difforme, verranno inserite nel verbale solo se riformulate dagli stessi succintamente alla fine della discussione di ogni punto. L'approvazione del verbale viene fatta di norma nella seduta successiva.

Copia del verbale è inserita a cura del segretario della commissione nel corrispondente fascicolo contenente l'atto da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Il presidente, al fine di questioni di particolare importanza trattate dalla commissione può disporre la pubblicazione del verbale all'albo pretorio ovvero altra forma adeguata di pubblicazione, cui deve provvedere il segretario.

Art. 18
Commissioni di studio
Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Delle commissioni di studio possono far parte sia i rappresentanti dei gruppi che dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il consiglio stabilisce i termini entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
Il presidente della Commissione riferisce periodicamente sull'avanzamento dei lavori alla conferenza dei capigruppo, salvo che il consiglio stesso abbia fissato un interlocutore diverso.
La relazione finale rimane comunque di esclusiva competenza del consiglio.

Art. 19
Commissioni di controllo e di garanzia
Il consiglio comunale può costituire commissioni di controllo e di garanzia sia temporanee che permanenti, allo scopo di verificare le modalità con le quali viene data attuazione a propri provvedimenti di carattere generale o di garantire il rispetto e la valorizzazione dei principi di corretta amministrazione. La presidenza di tali commissioni spetta alle opposizioni. Il riparto tra esse è stabilito mediante accordo tra i capigruppo delle stesse.

Parte II
I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I
MANDATO ELETTIVO

Art. 20
Entrata in carica - Convalida
I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste per legge. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per legge.

Art. 21
Dimissioni
Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimesse dall'ufficio protocollo del comune.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

A seguito delle dimissioni si procede, entro dieci giorni, a surrogazione a norma dell'articolo precedente.

Art. 22

Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il consigli comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.

Quando successivamente all'elezione si verifichino delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero delle condizioni di incompatibilità, il presidente del consiglio comunale la contesta al consigliere interessato. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. E' giustificata l'assenza motivata da ragioni di salute, di lavoro, familiari. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede per scritto, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine e tenuto conto delle giustificazioni presentate, il consiglio esamina ed infine delibera la decadenza.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 23

Sospensione da parte del Prefetto

Il presidente del consiglio comunale, ricevuta copia del provvedimento di sospensione prefettizio a carico di un consigliere, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata.

Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

Ove ne sussistano le condizioni di legge, il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo II
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24

Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al presidente del consiglio comunale il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare

l'argomento ed acquisisce il parer tecnico del funzionario responsabile competente. Il presidente del consiglio comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale convocato successivamente.

ART. 25
Diritto di presentazione di comunicazioni, raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno

I consiglieri comunali hanno diritto di presentare comunicazioni, raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni, indirizzate al presidente del consiglio comunale, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

La comunicazione consiste nel portare a conoscenza del consiglio comunale fatti o avvenimenti di particolare importanza per la vita cittadina, senza che sugli stessi si possa deliberare né discutere.

Il sindaco, ogni assessore e ogni consigliere hanno facoltà di svolgere comunicazioni e ne comunicano l'oggetto prima della seduta al presidente del consiglio comunale che ne decide l'ammissibilità.
Il presidente del consiglio comunale decide in quale punto dell'ordine del giorno inserire le comunicazioni avuto riguardo agli argomenti già iscritti.

La raccomandazione consiste nell'invito verbale rivolto alla giunta tendente all'adozione di determinati provvedimenti, senza discussione, salvo replica del sindaco ovvero dell'assessore delegato.

L'interrogazione scritta consiste nella richiesta rivolta al sindaco, ovvero all'assessore delegato, di informazione circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco, ovvero all'assessore delegato, circa i motivi, gli intendimenti o il giudizio dell'amministrazione su un determinato argomento.

Le interrogazioni e le interpellanze per le quali è richiesta risposta in consiglio comunale, dovranno essere presentate dal proponente in un tempo massimo di cinque minuti. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato sarà contenuta in un tempo massimo di cinque minuti.
Ottenuta la risposta dal sindaco o dall'amministratore incaricato di rispondere il consigliere richiedente si dichiara soddisfatto o non soddisfatto illustrando le motivazioni della dichiarazione in un tempo non eccedente tre minuti. Il sindaco o l'amministratore incaricato di rispondere possono prendere la parola per l'intervento conclusivo in un tempo ulteriore non eccedente tre minuti.
Le interrogazioni e le interpellanze – quale condizione di ammissibilità – dovranno essere chiare e concise, vertere su di un unico argomento, ben circostanziato e specificato dal proponente. Le interrogazioni e le interpellanze che siano prive dei predetti requisiti non saranno iscritte all'ordine del giorno dal presidente del consiglio comunale.
Il consigliere può richiedere che la risposta all'interrogazione o all'interpellanza venga data per iscritto.

La mozione consiste in una proposta con finalità di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché di promozione di iniziative e di interventi rientranti nell'ambito dell'attività generale del comune.
Le mozioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Il consigliere che presenta la mozione esercita il ruolo di relatore sull'argomento, risponde agli interventi e replica alla chiusura della discussione, prima delle dichiarazioni di voto.

Quando una mozione esprime una posizione o formula proposte su questioni che esulano dalla competenza amministrativa del comune essa viene definita "ordine del giorno".

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo oppure inoltrate all'indirizzo PEC del comune. Esse sono inserite nell'ordine del giorno della prima utile seduta del consiglio, secondo i termini di seguito specificati.

Onde consentire una tempestiva e ordinata convocazione del consiglio comunale, saranno iscritte all'ordine del giorno le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni che siano pervenute non oltre i cinque giorni precedenti l'inoltro della convocazione della seduta del consiglio comunale, escludendo dal computo il giorno dell'inoltro della convocazione stessa.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute successivamente al termine di cui al comma precedente verranno inserite nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo a quello già convocato o di cui è prossima la convocazione.
Qualora, alla seduta in cui è prevista la trattazione di un'interpellanza, interrogazione o mozione, siano assenti tutti i firmatari, il presidente ne stralcia la trattazione dall'ordine del giorno e la rinvia alla seduta successiva. Qualora anche a tale seduta tutti i presentatori siano assenti, l'atto di iniziativa politica si intende ritirato.

Art. 26
Richiesta di convocazione del consiglio
Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del comune la richiesta dei consiglieri.
La richiesta di convocazione deve essere accompagnata, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, dal relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla legge. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 27
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 28
Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità
Le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, in materia di appalti ed affidamenti di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario e in materia di assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Per rendere possibile l'esercizio del controllo l'ufficio segreteria comunica ai capigruppo, anche a mezzo telefono, l'avvenuta affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di consiglio; le deliberazioni della giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo.

Art. 29

Facoltà di visione degli atti

I consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase, ove possibile, immediatamente e comunque non oltre 24 dalla richiesta salvo il caso in cui sia necessario ispezionare l'archivio non corrente.

Art. 30

Diritto di esercizio del mandato elettivo. Indennità e rimborsi

I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. A tal fine il segretario Comunale rilascia tempestivamente gli attestati di presenza alle riunioni degli organi collegiali.

Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e delle commissioni consiliari e per non più di un'adunanza al giorno nella misura stabilita dalla legge.

Agli assessori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge non è dovuto il gettone di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.

I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco per ragioni del loro mandato, a recarsi fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali degli organismi associativi cui l'ente aderisce. L'amministrazione assicura i componenti del consiglio comunale e della giunta contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, nei termini di legge.

Art. 31

Astensione obbligatoria

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado, secondo quanto previsto dalla legge.

Il presidente del consiglio comunale prima di aprire la trattazione sui piani urbanistici o su provvedimenti generali invita i consiglieri che abbiano interesse ai sensi del comma precedente ad astenersi.

Art. 32

Responsabilità personale - Esonero

Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.

E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte nella deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario.

Art. 33
Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco
Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 34
Nomine e designazioni di consiglieri comunali
Nei casi in cui la legge riservi espressamente alla competenza del consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso enti esterni Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Parte III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 35
Competenza
La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio comunale. Nel caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio comunale la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale.

Art. 36
Convocazione
La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. Di norma il presidente del consiglio comunale, quando le riunioni non siano già programmate dalla conferenza dei capigruppo, ne dà notizia ai capigruppo almeno 24 ore prima.
L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza a norma dello statuto.
Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
L'adunanza urgente è convocata, per casi di eccezionale gravità e urgenza o per la tutela di interessi indifferibili dell'amministrazione stessa, con provvedimento motivato del presidente del consiglio comunale.
L'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda. Nel caso che essa si renda necessaria, il presidente del consiglio comunale è tenuto ad inviare il verbale da cui risulta che la seduta di prima convocazione è andata deserta ai consiglieri che non sono

intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tale verbale dev'essere consegnato almeno 24 ora prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Art. 37

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno sono notificati a mezzo di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna con le modalità di cui agli art. 6, 7 e 8 del DPR 11 febbraio 2005, n.68.

Entro 30 giorni dalla proclamazione della loro elezione o della loro nomina a seguito di surroga, nonché dall'entrata in vigore del presente articolo per quanto riguarda il Consiglio Comunale in carica, i consiglieri provvedono a comunicare alla segreteria comunale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, nel caso in cui non ne siano muniti, a richiederne l'attivazione.

Nelle more della comunicazione o dell'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno sono consegnati al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale o di altro dipendente a ciò incaricato. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicandone il nominativo e l'indirizzo, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di cui agli art. 6, 7 e 8 del DPR 11 febbraio 2005, n.68 e le dichiarazioni di avvenuta consegna al domicilio redatte dal messo comunale o da altro dipendente incaricato contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 38

Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al presidente del consiglio comunale di stabilire l'ordine del giorno, di norma dando la precedenza alle deliberazioni proposte dalla giunta e dai consiglieri rispetto alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Queste ultime possono essere discusse all'inizio di seduta se la loro trattazione sia prevista in tempi contenuti.

In ogni caso la decisione spetta al presidente del consiglio comunale e su di essa non si dà luogo a discussione.

E' facoltà del consiglio, nel corso di seduta, variare l'ordine di trattazione dei soli argomenti deliberativi, con decisione a maggioranza semplice dei presenti.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al presidente del consiglio comunale, alla giunta, ai consiglieri comunali e ai cittadini secondo i modi previsti nello statuto, con la collaborazione del segretario comunale.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39
Avviso di convocazione - Consegna - Termini
L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie viene consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, comprendendo nel computo i giorni festivi; per le adunanze straordinarie, l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione, escludendo dal computo i giorni festivi.
Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
I motivi dell'urgenza delle convocazioni e delle proposte aggiunte all'ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata nel caso in cui il consigliere interessato partecipi all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40
Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione
L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune nei cinque giorni precedenti la riunione ed inviato ai presidenti dei comitati di quartiere se costituiti. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e di quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41
Deposito degli atti
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza nel caso di adunanza ordinaria. Almeno 2 giorni prima nel caso di adunanza straordinaria. Nel termine si computa il giorno dell'adunanza.

Art. 42
Adunanze di prima convocazione
Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco.
L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'ennesimo appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario, il presidente

ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale. Nel caso che il numero dei consiglieri scenda al di sotto del quorum prescritto, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 43
Adunanze di seconda convocazione
L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 6 membri del consiglio non computando a tal fine il sindaco.
Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.
Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III
PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE

Art. 44
Adunanze pubbliche
Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo gli argomenti da trattare in seduta segreta ai sensi del successivo articolo 46.
Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 45
Registrazioni audio e video
E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni,

videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione riconosciuti, o da altre persone indicate dai capigruppo, previa autorizzazione del presidente del consiglio comunale.
Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 46
Adunanze segrete
L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni che violino i principi della riservatezza, il presidente interviene a tutela togliendo la parola. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente del consiglio comunale*, prima* di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.47
Adunanze aperte
Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il presidente del consiglio comunale può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate ai temi da discutere.
In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi, programmati, dei rappresentanti invitati.
Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48
Ordine della discussione
I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente del consiglio comunale.
I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio. Essi sono provvisti di idoneo mezzo di amplificazione registrazione.
I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito.

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi eventualmente dal presidente stabiliti.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto.

Art. 49
Discussione –Norme generali
Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta secondo l'ordine di iscrizione, ovvero alternandoli opportunamente secondo l'appartenenza a gruppi diversi, in modo da garantire l'effettiva rotazione dell'ordine degli interventi.
Nel corso della discussione il Presidente, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di iscriversi a parlare. Analoga richiesta può essere fatta da almeno tre consiglieri.
Ogni consigliere può intervenire una sola volta durante la discussione. E' comunque garantito un intervento breve (2 minuti) a titolo di replica, da parte di chi è già intervenuto nella discussione.
Durante la discussione il presidente o il relatore possono altresì intervenire per dare chiarimenti e rispondere a domande dei consiglieri.
Terminati gli interventi degli iscritti a parlare la discussione è dichiarata chiusa.
Qualora sia richiesto dalla minoranza, su argomenti di particolare importanza, dopo la relazione della giunta può seguire l'esposizione di una relazione di minoranza, dopo di che segue il dibattito secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Tale relazione deve rispecchiare correttamente l'eventuale pluralità di punti di vista di minoranza.
Chiusa la discussione e prima delle dichiarazioni di voto, il relatore svolge la propria replica.
Le dichiarazioni di voto sono svolte da un solo consigliere per gruppo, secondo l'ordine crescente di composizione numerica. Qualora uno o più consiglieri dissentano dal proprio gruppo, hanno diritto di svolgere un intervento breve (2 minuti) dopo l'intervento del proprio rappresentante.
Tutti gli interventi, esclusi quelli dei relatori su argomenti dichiarati preventivamente di particolare rilevanza, sono contenuti nel termine di 15 minuti.

Art. 50
Mozione d'ordine
Durante la discussione, ciascun consigliere può presentare mozioni d'ordine relative alla questione in esame.
La mozione d'ordine si sostanzia nel richiamo alla legge o al regolamento o nel rilievo sul modo e sull'ordine coi quali sia stata posta la quesitone dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno delle mozioni d'ordine si pronuncia il presidente.

Art. 51
Comportamento del pubblico
Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi del personale in servizio. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 52
Ammissione di funzionari e consulenti in aula
Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati, restando a disposizione solo se in tal senso richiesti.

Capo V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 53
Ordine di trattazione degli argomenti
Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54
Questione pregiudiziale e sospensiva
La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche dopo la discussione ma prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono poste in votazione immediatamente. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata

presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 55
Fatto personale
Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno e nel caso gli dà immediatamente la parola, al termine dell'intervento in corso.
Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Capo VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 56
Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale, attraverso le deliberazioni adottate.
Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale.
Lo svolgimento del consiglio comunale deve essere necessariamente documentato attraverso registrazioni audio ai fini della sola attività documentale istituzionale. Dette registrazioni sono effettuate da personale comunale sotto la responsabilità del segretario.
Il verbale riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati sulla base delle registrazioni magnetiche. I consiglieri sono invitati a fornire i testi scritti dei loro interventi letti in aula.
In ogni caso la cassetta registrata è allegata al verbale o resoconto come parte integrante.
Quando siano discussi i problemi riguardanti interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

PARTE IV
GLI ATTI DEL CONSIGLIO
Capo I
LE DELIBERAZIONI

Art. 57
Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione

I verbali ed i resoconti delle sedute sono sottoposti ad approvazione del consiglio comunale.
All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
I verbali ed i resoconti delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Capo II
LE VOTAZIONI

Art. 58
Modalità generali
L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 59.
Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o per rendere legittima la votazione nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
le proposte di emendamento, da presentarsi entro l'inizio della seduta sentito il parere del relatore e senza discussione, si votano nell'ordine di cui appresso:
emendamenti soppressivi;
emendamenti modificativi;
emendamenti aggiuntivi;
per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando il presidente del consiglio comunale o almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 59

Votazione in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

I consiglieri che, in quanto obbligati da conflitto di interessi, o per motivi politico-amministrativi, non partecipano ad una determinata deliberazione, ne devono dare espressa comunicazione al presidente del consiglio comunale. Essi sono dichiarati NON PARTECIPANTI ALLA VOTAZIONE.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 60

Votazioni in forma scritta

La votazione scritta viene effettuata a mezzo di schede.

Il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori. Essi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 61

Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei voti espressi. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 62

Deliberazioni immediatamente esecutive

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei presenti.

Art. 63

Interpretazione del regolamento

Sulle eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante le adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, decide il presidente del consiglio comunale, sentito il segretario comunale, previa, se opportuna, sospensione della seduta.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale, in qualità di presidente dell'organo consiliare, udito, se necessario, il parere del segretario comunale, e della conferenza dei capigruppo.